IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno XLV - Serie IV - Vol. II - Fasc. VIII - Agosto 1920

SOMMARIO. — **ATTI DELLA SANTA SEDE.** — **ATTI DEL SOMMO PONTEFICE.** — Circa l'azione sociale cattolica, p. 229. — **S. CONGR. DEL CONCILIO.** — **Lausannen.** Di ipoteca su una chiesa parrocchiale, p. 231. — **SACRA ROMANA ROTA.** — **Bergomen.** Sul diritto di funerare defunti in ospedale, p. 234. — **STUDI.** — La permuta beneficiaria (*Continua*), p. 241. — **BREVI RISPOSTE.** — N. 57-71, p. 246. — **NOTIZIARIO BIBLIOGRAFICO,** p. 248. — **LEGGI, DECRETI e GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA,** p. 259.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

All'Episcopato Veneto, circa l'azione sociale cattolica.

Lettera. — *Diletti Figli Nostri e Venerabili Fratelli, salute ed apostolica benedizione.* Abbiamo appreso, dal vostro recente indirizzo, in quale ansietà voi vi troviate per causa delle agitazioni sociali, che in questi giorni conturbano la tranquillità di cotesta regione; ansietà che è cagionata non solo dalla difficoltà di comporre conflitti di tal genere, ma anche dal fatto che ne pericola la stessa Fede. Noi partecipiamo di cuore a coteste vostre angustie, e per i vostri stessi motivi; molto più che è Nostro sacro dovere richiamare gli uomini alla riconciliazione cristiana e procurare la salvezza eterna dei popoli.

Innanzi tutto, voi avete fatto bene a istituire gli Uffici del lavoro, onde dirimere le varie controversie tra capitale e mano d'opera alla luce dei principî cristiani. Certamente, come abbiamo scritto non ha guari al vescovo di Bergamo, questi Uffici possono essere di grande utilità, sempre che si ispirino ai principî cattolici, e che per la parte spettante alla religione, ai costumi ed alla dottrina, professino ossequio all'Autorità ecclesiastica. E invero, per ovviare ai mali inerenti a siffatti problemi, soltanto la Chiesa ha sicurezza e stabilità di rimedi, conformemente alle leggi eterne della giustizia, la quale ai giorni nostri sentiamo invocare dovunque, a gran voce, dal-

l'umanità. Queste leggi bisogna applicare, ma nei limiti di esse medesime, affinchè rimangano giuste e durevoli. Perciò mentre da una parte diciamo ai ricchi: siate larghi nel dare, anzi ispiratevi più alla equità e alla carità che non alla stretta giustizia, dall'altra diciamo ai proletari: state in guardia per la vostra Fede, la quale pericola quando eccedano le vostre pretese. Qui sta appunto l'insidia degli avversari, di far chiedere troppo, anche dalla Chiesa, e quando non si ottenga quel che si brama, si incita il popolo a defezione. È necessario dunque astenersi dalle intemperanze; ed intemperanza certo vi ha sempre, quando si usa la forza o si insinua l'odio di classe, o si disconoscono le varie disuguaglianze sociali, volute da natura pur nella stessa uguaglianza e fraternità umana, e quando infine si fa consistere tutta la finalità della vita nella conquista dei beni terreni.

Sanno bene i proletari quale speciale affetto Noi nutriamo per loro, perchè più somiglianti all'immagine di Gesù Cristo: tuttavia Noi temiamo che essi non si lascino talora andare tanto oltre nel reclamare i propri diritti, da dimenticare anche i doveri e da invadere così i diritti altrui, i quali pure, come prescrive la Chiesa, si devono considerare, non altrimenti che i loro diritti stessi, come sacri e inviolabili. È bensì vero che gli avversari insegnano a ledere questa giustizia, nel che trovano apertamente favorevoli coloro che limitano tutta intera la felicità dell'uomo a questa vita mortale; ma la giustizia conculcata reclamerà pur sempre.

Restino dunque fedeli alla Chiesa i proletari, quantunque sembri dar meno degli avversari; poichè essa, mentre non dà a sperare cose eccessive o fallaci, promette soltanto ciò che è giusto e durevole: e si ricordino che, sebbene sia madre di tutti, essa, come abbiam detto, ha una predilezione per i poveri; ed anche nei casi in cui le tocchi prendere le difese dei ricchi, non li difende in quanto ricchi, ma in quanto ingiustamente aggrediti. Così pure il ricco sia ossequente alla Chiesa, confidando nel suo materno affetto e nella sua piena imparzialità. E voi, o diletti figli Nostri e venerabili fratelli, adoperatevi a tutta possa, affinchè il popolo nelle sue contese non lasci le vie pacifiche; e poichè al raggiungimento di un tal fine sono di valido aiuto le organizzazioni cattoliche, sarà vostra speciale cura che esse dovunque si consolidino e sempre più

fioriscano. Lavorino in esse principalmente i migliori del laicato, contribuendovi i giovani colla loro attività, e gli anziani con la saggezza del consiglio e col frutto della esperienza.

Il clero poi non prenda parte alle agitazioni e molto meno alle sedizioni: ma piuttosto cerchi di instillare nelle masse, tanto coll'esempio che con la parola, ogni più saggio pensiero, e procuri di esortare opportunamente alla calma gli animi eccitati. Noi pertanto raccomandiamo vivamente queste associazioni all'affetto, sia degli operai che dei padroni, e confidiamo che, coll'aiuto di Dio, esse saranno di somma utilità al bene comune, specialmente se non si scosteranno mai dalle direttive dell'Autorità ecclesiastica e dal precetto dell'amore fraterno; e in auspicio dei celesti favori nonchè in pegno della Nostra paterna benevolenza, impartiamo con effusione a voi, diletti figli Nostri e venerabili fratelli, al clero e al popolo affidati alle vostre cure, l'Apostolica Benedizione.

Dato a Roma presso San Pietro, il 17 giugno 1920, nell'anno sesto del nostro Pontificato.

BENEDICTUS PP. XV

Sacra Congregazione del Concilio.

Se si possa iscrivere ipoteca su una chiesa parrocchiale.

Lausannen. — *Oneris hypothecae*, 15 giugno 1918. — Parochus loci Ouchy dioecesis Lausannen., sub die 16 aprilis 1918 sequentem supplicem Sacratissimo Principi exhibuit libellum. « Ecclesia parochialis cum adiecta domo parochi undequaque « ab aliis domibus premitur et circumdatur. Hae autem do- « mus vicinae *protestantibus* incolis pertinent. Nunc vero esset « optima occasio, domum vicinam emendi. Quod quidem toti « parochiae esset perutile: nam sic domicilium parochi in illam « novam domum posset transferri; ecclesia vero ipsa augeri, « quod iam a longo tempore, propter illius angustiam, in votis « est, ad haec autem tempora non potuit fieri, quia spatium « aptum deerat.

« Ad summam pecuniae, pro emptione necessaria procu- « randam, necesse foret ecclesiam cum domo parochi oppi- « gnorandas seu in hypothecam dare. Taxa civilis — quam

« vocant cadastralem — harum aedium est *centum quinquaginta* « *quinque millium* libellarum (155.000); summa autem mutuanda « foret *octoginta millium* libellarum (80.000).

« Nisi bellum obstaret, nullum est dubium, quin summa « illa alio modo posset comparari; nunc autem ad illud me- « dium omnino est deveniendum. Usurae — seu census — « solvendae, facile a parochianis procurabuntur et post bellum « non solum usurae illius debiti solvi poterunt, sed debitum « ipsum paulatim exstinguetur secundum normas a Canone 1538 « Codicis Iuris Canonici traditas.

« Quare supradictus orator, Canonibus 1532 et 1538 Codicis « Iuris innixus, Sanctitatem Vestram enixe implorat, *ut sibi* « *facultatem det, mutuandi summam octoginta millium libel-* « *larum ad comparandam illam domum*, simulque ecclesiam « parochialem *et actualem domum parochi pro hac summa oppi-* « *gnorandi seu in hypothecam dandi* ».

Vic. Generalis Lausannen., de speciali mandato Episcopi supplicem libellum commendavit his verbis « approbat et enixe commendat pro gratia, simulque de scientia certa testatur nullum prorsus periculum aedes sic oppignoratas minitare ».

Habito libello rescriptum fuit sub die 29 aprilis 1918: « S. Congregatio Concilii, auctoritate SS.mi Domini Nostri Be- « nedicti PP. XV, attenta commendatione Ordinarii Lausannen. « benigne commisit eidem ut, constito de evidenti ecclesiae « utilitate, licentiam, pro suo arbitrio et conscientia concedat « contrahendi enunciatum mutuum et oppignorandi domum « parochialem, *non autem Ecclesiam*, ad effectum de quo in pre- « cibus, onerata super omnibus ad rem facientibus conscientia « eiusdem Ordinarii ».

Ast Rescriptum non omnino satisfecit votis parochi oratoris propter limitationem respicientem oppignorationem ecclesiae; quare hic iterum institit apud h. S. C. per novum supplicem libellum diei 13 maii 1918: « 1° *Omnino impossibile* « *est* — ait — oppignorare domum parochialem quin ecclesia « insimul oppignoretur, quia in tabulis civilibus (cadastre) do- « mus parochi et ecclesia constituunt quid *indivisibile*, et re- « vera sunt *una* domus. 2° Domus parochialis ita adnexa est « ecclesiae, ut fideles necessario per portam domus parochi de- « beant intrare, ut ad ecclesiam possint pervenire. 3° Notandum « est, ecclesiam *non esse consecratam*, sed mere benedictam.

« Denique 4° domus emenda iam est in hypothecam data « seu oppignorata, unde nova summa ad emptionem neces- « saria, super domum parochialem et ecclesiam est mutuanda. « Quare orator a Sanctitate Vestra humillime implorat ut « restrictio his verbis in praedicto rescripto diei 29 aprilis con- « tenta « NON AUTEM ECCLESIAM », *tollatur et auferatur, ad « effectum de quo in memoratis precibus* ».

Etiam novum libellum commendavit Ordinarius his verbis: « quam maxime approbat et enixe commendat pro gratia, simulque iterum testatur *nullum prorsus periculum praedictae ecclesiae parochiali ex hac oppignoratione imminere* ».

Sed quia agitur in themate de ecclesia, quae de natura sua iacet extra commercium, videant EE. VV. utrum precibus oratoris annuendum sit. Quare etc.

RESCRITTO. — Die 15 iunii 1918 S. Congr. Concilii in plenariis E.morum ac Rev.morum Patrum comitiis in Palatio Apostolico Vaticano habitis, rescribendum censuit: « *Pro gratia iuxta preces, onerata Episcopi conscientia, et cauto ne ecclesiae ex hypothecae vinculo damnum emergat* ».

Facta autem de praemissis SS.mo D.no Nostro Benedicto Div. Provid. PP. XV relatione per infrascriptum S. Congregationis Secretarium, in Audientia subsequentis diei, Sanctitas Sua datam resolutionem approbare et confirmare benigne degnata est.

F. Card. CASSETTA, *Praefectus.*

I. Mori, *Secretarius.*

ANNOTAZIONE.

Sebbene la presente risoluzione riguardi un caso particolare, pure ci sembra di grande importanza dottrinale pel principio che essa presuppone circa la commerciabilità degli edifici sacri. La principale difficoltà infatti messa contro la permissione della ipoteca su la chiesa, era nel caso appunto l'essere la chiesa *res extra commercium*, sacra, cioè fuori del dominio dei privati, secondo il vetusto concetto sancito nel diritto romano. Ma la giurisprudenza medievale, segnatamente sotto l'efficacia del diritto germanico, obliterò in gran parte questo concetto, riducendo la *sacralità* alla semplice sottrazione della cosa sacra agli *usi* profani, ossia a una limitazione d'uso e di destinazione, che però *lascia intatto il diritto di proprietà anche dei privati*. Tale concetto è prevalso nel diritto canonico, ed è stato pienamente accettato nel codice; cfr. can. 1150: « Res *consecratae* vel benedictae con-

stitutiva benedictione... ad *usum* profanum, vel non proprium non adhibeantur, *etiamsi in dominio privatorum sint* »; v. anche 1510, § 1: « Res sacrae *quae in dominio privatorum sunt, praescriptione* acquiri a privatis personis possunt, quae tamen eas adhibere nequeunt ad profanos *usus;* si vero consecrationem vel benedictionem amiserint, libere acquiri possunt etiam ad usus profanos, non tamen sordidos ». Nessuna ragione v'era di escludere da queste *res*, l'edificio sacro, la chiesa. E ammesso che anche la chiesa possa essere di dominio di persone private, viene logica la conseguenza che questo dominio può trasmettersi da uno in altro privato, secondo le norme comuni, ossia, è anch'esso alienabile; ora l'ipoteca, come ognun sa, « est minus quam alienatio: est via ad alienationem »: nulla dunque vieta che anche una chiesa possa essere ipotecata, naturalmente con le dovute facoltà e cautele, e messa assolutamente al sicuro la immutabilità della destinazione al culto.

Sacra Romana Rota.

Sul diritto di funerare defunti in ospedale [A. A. S., XII, 123].

Bergomen. — *Iuris funerandi*, 25 febbr. 1919. — In Almenno S. Bartolomeo nel 1856 fu fondato l'ospedale Bettoni per le tre parrocchie del comune e per altre tre confinanti. Fin da principio l'assistenza spirituale degli infermi e il diritto di funerare, insomma ogni diritto parrocchiale, fu esercitato pacificamente dal parroco di S. Bartolomeo nel cui territorio era sito l'ospedale. Addì 28 marzo 1916 essendovi defunta tal Maria Castagna, della parrocchia di Albenza, il parroco d'Albenza, avvertito il parroco di S. Bartolomeo, si recò a levare il cadavere, lo trasportò in Albenza ove fece eseguire il funerale e la sepoltura. Il parroco di S. Bartolomeo reclamò alla Curia, prima in linea amministrativa, e poi in contenzioso giudiziario; ma invano, chè la sentenza data dalla Curia l'11 marzo 1917, totalmente a favore del parroco di Albenza, gli diede torto su tutti i punti e anzi lo condannò alle spese del giudizio, con obbligo di risarcire anche quelle fatte dal parroco di Albenza. Appellatosi il parroco di S. Bartolomeo alla Rota, la causa fu discussa nell'udienza 25 febbr. 1919 dinanzi al turno Rossetti, Chimenti, Massimi, sui dubbi, così concordati fra le parti:

1° *An ius funerandi et tumulandi decedentes in Hospitali, vulgo Bettoni, exclusive et quoad omnia competat parocho loci*

Almenno S. Bartolomeo dicti, vel potius parochis respectivi domicilii defunctorum.

2° *An Parochus loci Albenza debeat parocho loci Almenno S. Bartolomeo emolumenta restituere, ex funere Mariae Castagna percepta.*

3° *An expensae prioris iudicii solvendae sint a Parocho loci Almenno S. Bartolomeo, vel potius inter partes compensandae.*

E il turno rispose: « Ad I. *Affirmative* ad primam partem; *negative* ad alteram; Ad II. *Affirmative;* Ad III. *Negative* ad primam partem; *affirmative* ad alteram »; compensate anche le spese dell'attuale giudizio.

Eccone le principali ragioni:

In diritto. — Trattasi di una materia ormai trita e ritrita, che il Codice, can. 1222, ha riassunto a norma del diritto vigente in questa breve formola: « Quanto ai defunti negli ospedali, si « deve stare ai can. 1216-1218 » (cioè il diritto di funerare, se non consta di elezione di sepoltura, spetta al parroco proprio del defunto *ratione domicilii aut quasi domicilii;* cfr. c. 94, § 1), « *finchè non si provi esistere un diritto particolare, o sussistere « il privilegio* ». Dunque se si considera soltanto il *diritto comune*, generale, vale anche pei defunti negli ospedali il principio che la loro sepoltura (intesa la parola a norma del can. 1203), ove non sia da loro eletta altrove, deve farsi « in paroeciali ecclesia, ubi consueverunt audire divina officia et ecclesiastica recipere sacramenta » (c. 1, 5, *de sepult.;* c. 1, 3 ei. tit. in VI; c. *Dudum*, § *Verum*, ei. tit. in Clem.): inutile addurre l'infinita serie di dottori e di giurisprudenza in proposito.

Ma il diritto comune, come accenna il can. cit., non deve più considerarsi, quando *consti*, nel caso, di *diritto particolare*, o di *privilegio*, poichè l'uno e l'altro possono spogliare il parroco proprio « ratione domicilii aut quasi domicilii » dell'anzidetto diritto, a favore o del cappellano dell'ospedale, o del parroco nel cui territorio questo è eretto. Cotal *privilegio* può derivare non solo dalla S. Sede, ma anche dall'Ordinario, specialmente per legge sinodale (cfr. can. 464, e su di esso la S. C. C., nella *Lisbonen. et aliar.*, in *M. E.*, XXX, p. 103 ss.); può anche essere oggetto di convenzione tra i parroci; può infine presumersi in base alla consuetudine, purchè centenaria o immemoriale, giusta il can. 63 § 2 (cfr. Wernz, tom. II, p. II, n. 775, art. 27; Schmalzgr., l. III, tit. 28, n. 38; S. C. C.,

23 dec. 1866). Il *diritto particolare*, poi, può inoltre dimostrarsi anche con la consuetudine, sia *generale*, vigente in una determinata regione, sia *speciale*, vigente per un dato paese o città (Reiffenst., I, tit. IV, p. 1, § 1, n. 14), e in tal caso non occorre indagare sul titolo o su la buona fede; mentre occorrerebbe, se, invece che su la consuetudine, la prova si fondasse soltanto su la *prescrizione*, estintiva cioè di ammessi diritti di un terzo, a meno che essa non fosse centenaria o immemoriale. Provata la attuale consuetudine, perchè la prova sia concludente, bisogna soltanto dimostrarla in vigore almeno da 40 anni continui; e anzi, se la legge di diritto generale cui essa contrasta proibiva le future consuetudini, bisogna allegare la centenaria o immemoriale, la quale ha forza di presunzione del privilegio (c. 63, § 2).

In fatto. — Nel caso si prova a esuberanza l'eccezione dal diritto comune, contemplata nel canone citato, a favore del parroco del luogo ove sorge l'ospedale, cioè di S. Bartolomeo. Tanto risulta: *a*) Dal *sinodo diocesano:* infatti gli art. 249 e 250 determinano a norma del diritto comune il diritto di funerare i propri parrocchiani, tanto se morti in parrocchia, quanto fuori, a favore del « parochus proprius *mortui* », ma nel successivo art. 251, trattandosi dei seminari, conventi, *ospedali*, ecc., si stabilisce che, o sono esenti « ex superioris auctoritatis decreto » e allora il diritto di funerare spetta al rettore, superiore o cappellano; o non sono esenti, e allora « omnia parocho proprio *loci* debentur ». A togliere ogni dubbio sul senso di questa parola « proprius loci » basta citare l'articolo precedente: « *parochus proprius mortui* habet ius efferendi corpus... neque *parocho proprio loci* in quo mors evenit... quidquam repetere liceat ». L'opposizione è dunque evidente e formale, nè può cader dubbio che il « parochus proprius loci » dell'articolo 251 sia, nel caso, il parroco di S. Bartolomeo. Dunque è certo, nel caso, che si ha un *diritto particolare* stabilito dalla legge sinodale a favore del parroco del territorio in cui sorgono i detti *luoghi pii*, a danno dei parroci propri, « ratione domicilii aut quasi domicilii ». E tale diritto particolare non fu nel caso stabilito senza ragione: milita anzi per esso la medesima ragione per cui si suol concedere, secondo la dottrina del De Luca, l'esenzione agli ospedali: *In teoria*, osserva quel principe della giurisprudenza canonica, è ben detto che tocca al parroco

della chiesa in cui il defunto era solito da sano ricevere i sacramenti, assisterlo anche nell'agonia, e funerarlo; ma in pratica la cosa è ben di rado possibile « ob magnas confusionem resultantem circa sacramentorum administrationem, quam frequentius, ex improviso et quacumque hora, etiam de nocte, facere oportet, si pro singulis infirmis diversarum parochiarum, convocare oporteret parochos proprios » (*De par.*, disc. 23, n. 11). Questa è la ragione per cui si concede l'esenzione agli ospedali in guisa che il loro cappellano, che « diu noctuque » li assiste, possa far per ciascun infermo le veci del proprio parroco; simile ragione, ove manchi l'esenzione, può benissimo giustificare la norma del diritto particolare a favore, non del cappellano, ma del parroco del luogo, cui si può ricorrere prontamente, senza incertezza e col minore incomodo.

b) Oltre la legge sinodale, v'è nel caso la *consuetudine* generale, vigente per tutti gli ospedali del Bergamasco non esenti; si adducono infatti testimoni per *tre* altri ospedali (quello di Grumello, quello dei Celestini in Castagneto, quello di Martinengo), per ciascuno dei quali i parroci attestano *de visu* per più che gli ultimi quarant'anni, nè ricordano avere udito che si sia *mai* fatto altrimenti; e la prova fatta per questi tre ospedali basta *per tutti* quando non se ne adducano altri in contrario; nè occorre risalire oltre 40 anni, poichè se consta di questo periodo nel modo suddetto, la consuetudine può già ritenersi immemoriale: cfr. Wernz, I, 192. « Ad probandam « consuetudinem *inmemorialem vel centenariam* requiritur ut « testes *conformiter* deponant sese, *saltem per* 40 *annos* consue- « tudinem illam observatam vidisse, atque a maioribus suis « audivisse semper fuisse observatam, quin ipsi testes aut ma- « iores viderint aut audiverint aliquid factum esse in contra- « rium »; il che esattamente si verifica nel caso. Che poi la prova fatta della consuetudine *generale* pel Bergamasco, sia utile nel caso *particolare* di S. Bartolomeo, che nulla offre di diverso dagli altri ospedali, s'intende di per sè: « Consuetudo generalis, ali- « cuius loci extenditur ad ecclesiam particularem, habentem « illam qualitatem quae regulariter est in aliis ecclesias eius- « dem loci » (Abbas Panorm., in cap. *Dilectus*, de capellis Monach.); infatti « una ecclesia — e tanto meno l'ospedale — non debet declinare a generali consuetudine aliarum ». D'altra parte, anche a considerare il solo ospedale di S. Bartolomeo, è

provatissimo, nè alcuno lo contesta, che dal 1856 in poi, cioè da quando *fu fondato*, il caso della Castagna (1916) è il primo in cui il diritto del parroco del luogo sia contestato, mentre tal diritto è riconosciuto anche nel regolamento dell'ospedale. Tale consuetudine particolare non può certo nel caso dirsi centenaria o immemoriale, non potendo avere origine prima della fondazione dell'ospedale, ma, anche se il caso dell'ospedale di S. Bartolomeo fosse isolato, e non assistito da quello degli altri ospedali « adhuc sufficeret ea consuetudo (direbbe il De Luca, *de par.*, disc. 41, n. 6), quasi quod illa sit potius interpretativa seu probativa cuiusdam *mandati*, quod parochorum universitas dederit illis capellanis aut ministris hospitalis (e perchè no: « parocho loci? ») ut eorum nomine et vice ille tale actus exerceretur pro eorum indemnitate: aliis verbis, quell'usanza osservata fin dall'origine, tacenti tutti i parrochi interessati, farebbe presupporre che i parroci stessi, per sgravarsi dell'onere d'assistere ciascuno i suoi infermi nell'ospedale, ed evitare la « magnam confusionem inde resultantem » abbiano dato tacito *mandato* al parroco del luogo di far da sè solo tutto.

c) Infine il diritto particolare assistente il parroco di San Bartolomeo, se occorresse, potrebbe fondarsi anche su la sola prescrizione, operatasi contro il diritto dei parroci proprii ratione domicilii vel originis. Dal già detto risulta che non mancherebbe il *tempo:* più che quarant'anni; la *buona fede* non occorre provarla: toccherebbe al contraddittore dimostrare il contrario, ed esso se ne guarda bene. Ma mancherebbe — si osserva — il *titolo*, almeno colorato: mancherebbe cioè un contratto, o cessione di diritto (anche invalida) da parte anche di un solo dei parroci interessati; e questo titolo sarebbe necessario, poichè nella materia fa contro, resiste, il diritto comune. Così la sentenza di Bergamo, che cita a proposito c. 1 de praescr. (II, 26), Wernz (III, p. I, n. 204); Ferraris (*Bibl. Can.* v. *Usucap.*, art. 3, n. 9); Schmalzgr. (l. II, tit. 26, n. 103); la S. R. Rot. in *Mediol.* 29 maii 1914. Ma il turno distingue e stabilisce col Fagnano: « Quotiescumque praescriptio non habet *vehementem* iuris resistentiam, non requirit titulum: c. *Placuit*, § *Potest*, 16, q. 3, dicens decisionem c. 1 de praescriptione I, 6, procedere ubi *fortiter* ius commune resistit praescribenti. Ratio est quia titulus non requiritur in praescriptione nisi ad excludendam malae fidei possessionem et mala fides

non praesumitur in eo qui possidet iure *non* improbante ». Ora si è veduto sopra col De Luca che se il diritto comune resiste *in teoria*, è favorevolissimo *in pratica* al sorgere delle esenzioni, e a tutte quelle provvidenze che facilitano nel caso la cura pastorale; senza che ci sia bisogno di ricorrere all'altra osservazione fatta dalla S. R. Rota in Vicentina, *Exemptionis et funerum*, 29 marzo 1915 (*M. E.*, XXVIII, 255) che in fin dei conti, il parroco « habet fundatam intentionem in iure super subiectione, quoad curam spiritualem, omnium locorum intra fines sui territorii, nisi exempta fuerint privilegio aut praescriptione », allo stesso modo che il Vescovo l'ha su tutti i luoghi e istituti nei confini della sua diocesi; ammesso il che, dovrebbe concludersi che il diritto comune assiste *tanto* il parroco del luogo, *quanto* il parroco proprio dei defunti: e allora nessun ostacolo verrebbe alla prescrizione, essendo certo migliore la condizione e prevalente il diritto di chi ha il possesso.

Contro questa dimostrazione non si annotano che due cose:

I. Che la consuetudine *generale* affermata nel Bergamasco, fallisce di fronte alle cosiddette *case di salute* aperte *ultimamente*, quindi non è *generalis*; al che si risponde facilmente, anzitutto che quello che avviene *ultimamente* non può infirmare quello che è stato constatato *ab immemorabili;* in secondo luogo e principalmente, che non vi è parità alcuna fra codeste « case di salute » e gli « ospedali » di cui si tratta; le case di salute son sempre *case private*, con scopo più di lucro che pio, senza alcuna personalità giuridica; mentre gli *ospedali* sono enti morali veri e propri, sono istituti pubblici diretti al pubblico bene, sono opere pie destinate a sollievo dei poveri.

II. Si oppone pure che, nel caso, la Maria Castagna avrebbe *eletto sepoltura* in Albenza; ciò evidentemente non avrebbe conseguenza che per la soluzione del secondo dubbio. Al qual proposito si osserva che le parole relative del testamento sono queste: « Voglio la spesa di lire trecento per il mio funerale *e per* « il mio trasporto ad Albenza, e la celebrazione di 40 messe « entro sei mesi dalla mia morte ». Quello che è in questione, non è certo il trasporto e la sepoltura della Castagna in Albenza, ma il funerale e i lucri relativi, come leggesi nel dubbio: « emolumenta *ex funere* M. C. percepta ». Ora la dizione usata dalla defunta lascia assolutamente indeciso se ella avesse eletto anche il *funerale* in Albenza (cfr. can. 1223, § 1): per vedere di

eliminare tale indecisione si sono sentiti quattro testimoni, ma inutilmente: due hanno attestato che essa voleva « essere *trasportata* ad Albenza ove voleva che si facesse il *funerale* », mentre la testatrice ha menzionato al contrario *prima* il funerale e *poi* il trasporto; altri due invece depongono aver essa dichiarato « che intendeva le si facesse un funerale decoroso ad Almenno e poi si fosse trasportata ad Albenza, come fu fatto con la Rosa Capolca »; dunque la cosa resta almeno dubbia; ma nel dubbio prevale il possesso, cioè *il solito* a farsi: cioè, nel caso, la consuetudine di funerare in S. Bartolomeo anche quando si trasportava altrove. Dunque anche la soluzione del secondo dubbio deve farsi a favore del parroco di S. Bartolomeo.

E allora non è da aggiungere parola su la condanna alle spese anche della parte avversa, intimatagli dalla Curia, come se fosse stato *temere* litigans (c. 5, tit. 12, lib. II; c. 5, tit. 27, l. 79, ff. de *iud.;* l. 13 Cod., *de iud.;* pag. 2 *Instit.*); era tanto poco temerario litigatore, che gli è stata riconosciuta invece ragione su tutti i punti. Viceversa, avendo egli vinto completamente, a rigore, secondo il can. 1910, toccherebbero al soccombente le spese del presente giudizio. Trattandosi però di causa introdotta prima dell'andata in vigore del Codice, la Rota ha creduto dovere ancora attenersi nel caso alla norma di clemenza sua propria, fin qui, di compensare cioè le spese, quando non apparisca vera temerità. Ciò dice chiaro — ed è bene avvertirlo — *che d'ora in poi* anche la Rota applicherà senz'altro il can. 1910: « § 1. Il soccombente di regola deve rifare al vincitore *tutte le spese del giudizio*, tanto nella causa principale quanto nella incidentale; § 2. Se poi l'attore o il reo abbia litigato temerariamente, dovrà essere condannato anche a pagare un congruo *indennizzo* » (1).

---

(1) Giova avvertire che queste cause, frequentissime fin qui, circa il diritto di funerare defunti nell'ospedale, vengono d'ora in poi rese più rare dal Codice. Infatti se la degenza nell'ospedale non esente si protrae più di *sei* mesi (cioè per *maiorem anni partem*), l'infermo acquista *ipso facto* quasi-domicilio nella parrocchia ove sorge l'ospedale e con esso il parroco proprio a norma del can. 92 § 2 e 94; e morendo ivi, *deve* esser funerato dal parroco stesso, giusta il can. 1216 § 2. Prima tale soluzione non era possibile, perchè anche ad acquistare il quasi-domicilio occorreva sempre l'*animus*, ed era ben difficile che l'infermo avesse tale *animus*, cioè di restare nell'ospedale! Ora invece il Codice, dopo passato un certo tempo (10 anni pel domicilio, e 6 mesi pel quasi-domicilio) non richiede più *animus*.

LA PERMUTA BENEFICIARIA

(*Continuazione, vedi pag. 214*).

9. Soggetti capaci. — La capacità si deve avere non solo a poter lasciare il proprio beneficio, ma anche a poter ottenere il nuovo. È evidentissimo.

E dapprima occorre che i permutanti abbiano un diritto pieno nel beneficio, ancorchè non ne abbiano ancora ottenuto il possesso; che se tale diritto non si abbia, la permuta è nulla, pur se sia interceduto il consenso del superiore, il quale lo ha dato *non absolute*, ma *causa permutationis* (1). Si richiede inoltre che con la permuta il beneficiato non produca altrui detrimento come ad esempio potrebbe avvenire nei benefici uniti a qualche ente; di qui la clausola del can. 1487, § 1: « *sine aliorum detrimento* ».

Infine nei permutanti si devono avere tutte le qualità richieste dalle leggi generali o particolari per ottenere i nuovi benefici.

10. Intervento del superiore. — Prima del consenso del superiore, per la citata clausola occorre l'intervento di tutte le persone che dalla permuta possono soffrire un qualche pregiudizio; perciò gli autori d'accordo vi richiedevano il consenso di quanti godessero sul beneficio da permutare il diritto di elezione, di presentazione o di collazione (2). Il citato can. 1487, § 1, dispone: « *de consensu patroni, si agatur de beneficio iuris patronatus* ».

La necessità poi del consenso del superiore apparisce chiara se si considera che la permuta importa sempre un atto collativo, ed è risaputo il principio che gli offici ecclesiastici non possono ottenersi senza la provvista canonica da parte della legittima autorità (c. 147), o, quando mai, un atto *translativo*. Questo superiore poi, che è chiamato ad esaminare la causa della permuta e ad accettarla è l'Ordinario del luogo (3), escluso

(1) Cf. Wernz, *l. c.*, 502.

(2) Wernz, *l. c.*, 511.

(3) Cf. can. 198. L'Ordinario è quello del luogo dove trovasi il beneficio, e perciò se i benefici appartengono a due diversi Ordinari, occorre l'intervento dell'uno e dell'altro. Cf. Wernz, *l. c.*, 509; Sebastianelli, *l. c.*, 315.

il vicario generale che non ne abbia il mandato speciale, ed il vicario capitolare (1). Senza tale intervento ogni precedente patto fra i beneficiati sarà nullo e nell'antico diritto i permutanti, in pena, perdevano i loro benefici (2).

Sebbene quindi la permuta si inizi a mo' di libero contratto fra le parti, senza dolo, violenza o simonia, essa comincerà ad avere i suoi effetti dal momento in cui il superiore legittimo avrà dato il suo consenso. Egli anzi è chiamato a darlo o negarlo nel tempo utile di un mese e non oltre (3), trascorso il quale termine l'affare si devolve alla S. Sede (4).

11. Oggetto. — Oggetto della permuta beneficiaria possono essere ordinariamente tutti e soli gli offici e benefici ecclesiastici veri e propri (5), sui quali (6) i permutanti, come s'è notato, abbiano uno stretto diritto quesito, sia o non sia ancora avvenuta la reale immissione in possesso, siano quelli titolati o solo commendati o anche manuali, siano anche due, purchè compatibili, da permutarsi con uno solo. Degno di nota è il seguente principio del P. Wernz (7): « *Iura... permutationem officiorum sine distinctione permittunt; ergo neque nos debemus distinguere, neque ullum excludendum est officium, nisi speciali prohibitione reperiatur exceptum* ». Il novissimo diritto esclude i soli benefici riservati alla S. Sede, quando anche uno solo dei due sia tale (8). E se gli autori escludono altri benefici, ciò fanno per le speciali condizioni in cui si trovano i permutanti o i benefici stessi; così, p. e., essi escludono i benefici elettivi o patronati, i litigiosi, gli uniti, gli *expectata*, gli *amissa* in qualunque maniera, ecc. (9).

---

(1) Can. 1487, § 1. Cf. Wernz, *l. c.*, 506.

(2) Ferraris, *l. c.*, 61-63; Oietti, *l. c.*, 2124.

(3) Can. 1487, § 2. Cf. Greg. XIII, *Cost. cit.*

(4) S. C. C. 6 aug. 1881; 18 mart. 1882. Cf. *Monitore eccl.*, III, I, 129; Oietti, *l. c.*

(5) Non potrebbe quindi avvenire la permuta fra beneficio e pensione. C. 27, III, 4, in-6; Reiff. cit. da Oietti, *l. c.*

(6) Non si ammette la permuta di un beneficio in cui si abbia solo un *ius ad rem*. Cf. Wernz, *l. c.*, 507, nota 34, dietro l'autorità del Riganti e dello Schmalzgr.

(7) *L. cit.*

(8) Can. 1487, § 3. Oggi non vige più la riserva dei mesi; nell'antico diritto però i Vescovi potevano ammettere la permuta anche nei mesi papali. Ferraris, *l. c.*, 71.

(9) Wernz, *l. c.*, 508; Sebastianelli, *l. c.*, 314.

12. Forma. — Il nuovo Codice, per le formalità della permuta, dà le medesime disposizioni che per la rinunzia (1), di cui al can. 186: « *...ut valida sit, fieri debet... aut oretenus coram duobus testibus aut etiam per procuratorem speciali mandato munitum, et scriptum... documentum in Curia deponatur* ». Trattandosi di un negozio bilaterale è chiaro come tale forma vada osservata dall'uno e dall'altro permutante, insieme o distintamente. Oltre di questo, null'altro è oggidì disposto *ad essentiam;* quindi non pubblicazione fra tempo stabilito, nè obbligo di possesso entro un più limitato termine, come nell'antico diritto, sebbene una contraria consuetudine avesse già reso meno rigorose tali disposizioni (2).

13. Osservate le dette formalità e intervenuto il consenso del legittimo superiore, la permuta è già fatta e produce i suoi effetti giuridici. Il nostro Codice, infatti, così si esprime al più volte citato canone 1487, § 2: « *Permutatio valet a momento consensus ab Ordinario praestiti* ».

Già prima di tale consenso le parti sono tenute, se sono di accordo a permutare i loro benefici ed hanno iniziate le relative pratiche scambievoli, ad aspettare l'esito da parte del Vescovo. Ogni arbitraria revoca sarebbe colpevole certamente, perchè essi hanno conchiuso un contratto condizionato, ed hanno l'obbligo di attendere il verificarsi o meno della condizione, la ratifica cioè o meno dell'Autorità ecclesiastica (3).

Avvenuto il consenso del superiore il negozio della permuta diventa concluso e perciò in ciascuno dei permutanti nasce l'obbligo di porre tutti quegli atti necessari perchè quello abbia il suo effetto finale.

Nell'antico diritto quindi occorreva una reciproca rinunzia sotto la esplicita condizione di ottenere l'uno il beneficio dell'altro, e viceversa, a scopo di permuta: solo dopo l'accettazione di tale resignazione scambievole il Vescovo poteva conferire i benefici rimasti vacanti, sicchè soltanto dopo simile collazione ciascuno dei resignanti perdeva il titolo o diritto sull'antico beneficio da esso prima posseduto (4). Era logico perciò rite-

---

(1) Can. 1487, § 1.

(2) Cf. Reiffenst. citato dal Wernz, *l. c.*, 512, nota 57.

(3) Wernz, *l. c.*, 513.

(4) Wernz, *l. c.*, 514, 515.

nere col P. Wernz (1) che, se uno dei permutanti, prima di conseguire definitivamente il titolo del beneficio rinunziato dall'altro, si pentisse del passo dato, la parte diligente, e cioè il fedele alla permuta avrebbe potuto ritenere il suo antico beneficio senza bisogno di nuova e formale collazione.

Secondo la disciplina del Codice però la cosa sembra che varii alquanto e che l'effetto della permuta, il quale è il passaggio dei permutanti dall'uno all'altro beneficio, si verifichi senz'altro dal primo momento del prestato consenso da parte dell'Ordinario diocesano. Lo desumiamo dalla su riportata clausola: « *permutatio valet a momento consensus ab Ordinario praestiti* », la quale per se stessa è chiara, quando si considera che nello spirito delle novissime leggi la *permutatio*, pur conservandone il nome, si discosta dall'antico concetto di questo contratto non solo, ma si allontana puranco dalla natura di una rinunzia, sia pure condizionata, come si riteneva per lo passato. Se così non fosse, il legislatore, nel can. 1486 l'avrebbe classificata sotto la categoria di una *dimissio sub conditione:* della permuta invece parla appositamente, denominandone anche il titolo con un *et* disgiuntivo: « *De dimissione et permutatione beneficiorum* ».

La permuta adunque è un negozio *sui generis*, che si perfeziona con il consenso del superiore, il quale è giusto venga dato in iscritto: concesso questo dopo essersi osservate tutte le condizioni esaminate, non giova più pentirsi. Il consenso quindi del superiore importa implicitamente la mutua collazione dei benefici (2) con gli effetti retroattivi *nunc pro tunc*, siccome si verifica nella dispensa in radice trattandosi di matrimonio, nè occorre altro atto da parte del Vescovo.

Conseguentemente nella permuta non si ha *vera vacanza* di benefici, nè osta il principio che per la collazione occorre la vacanza almeno *de iure* (3). Non si tratterebbe, nel fatto, di nuova collazione, ma, per dir così, di un prolungamento dell'antica in persona diversa: avverrebbe come — *sit venia verbo* — un travaso contemporaneo ed una successione simultanea reciproca *inter vivos* fra due permutanti, di natura identica a

---

(1) *L. c.*, 509. Teneva però il contrario PIRHING con altri. Cf. *Id.*, not. 46.

(2) Del resto non mancano autori, ed anche gravi, quali il Gonzales, il Lotterio ecc., i quali ammettevano già tale cosa. Cf. WERNZ, *l. c.*, 504, nota 26.

(3) Can. 150-151. Cf. SEBASTIANELLI, *l. c.*, n. 237.

quella *mortis causa*, sicchè l'uno e l'altro farebbe contemporaneamente e scambievolmente le parti di *de cuius* e di *erede*. « Successio est alterius subingressio in locum alterius ». Tizio e Caio, parroci, si presentano al Vescovo per la permuta dei loro benefici: costui, esaminato tutto, la trova necessaria o certo utile pel bene della chiesa e presta il suo consenso. *Eo ipso* avviene un trasbordo giuridico non senza considerevoli effetti: Tizio è riconosciuto e diventa realmente un continuatore della stessa persona di Caio, con tutti i diritti e doveri annessi al suo beneficio (1); Caio, a sua volta, diventa un continuatore del medesimo Tizio; Tizio, in una parola, conseguirebbe i diritti come di eredità sul beneficio permutato da Caio, e Caio su quello permutato da Tizio.

Non vera vacanza perciò, nè nuova collazione, si verifica nella permuta, ma un negozio giuridico di suo genere con *effetti specialissimi* ed *importantissimi*. Un pentimento quindi da parte di uno dei permutanti dopo il consenso del superiore imporerebbe sempre il conseguimento del nuovo beneficio da parte dell'altro, rimasto fedele, mentre chi si pente non dovrebbe che rinunziare al nuovo beneficio ottenuto per la permuta, già perfetta nel suo essere e che ha già conseguito il suo effetto.

Il Vescovo perciò, accettata la *permutatio*, non ha da aggiungere altro: consacra tutto nella Bolla, che per gli effetti civili, in doppia copia conforme, spedisce all'uno e all'altro permutante, perchè l'uno e l'altro separatamente faccia ciascuno regolare dimanda per il *R. Placet*. Il possesso si verificherà secondo le norme di diritto generale o particolare (c. 1444 s.).

14. Avvenuta presso l'Autorità ecclesiastica una permuta beneficiaria, quale trattamento godrà nel diritto vigente italiano?

E questo il secondo punto del nostro studio, che procureremo di svolgere anche più brevemente nel prossimo ed ultimo articolo.

(*Continua*) S. D'ANGELO.

(1) Se perciò sul beneficio di Caio grava una pensione, accettata da lui, Tizio, se la conosceva, è tenuto a rispettarla, avvenuta la permuta. Andrà forse regolata con lo stesso criterio anche la precedenza, trattandosi di canonici permutanti? Cf. intanto il can. 106.

BREVI RISPOSTE.

57. Non è necessario contare sui grani della corona del S. Rosario, per lucrare le indulgenze dette dei PP. Crocigeri del Belgio, ma basta tenerla in mano mentre si recitano i *Pater* o le *Ave*.

58. La corona *intera* di Santa Brigida, quella cioè di sei poste, comprende anche i grani separati, per contare le 63 *Ave Maria* che la compongono, ed i 7 *Pater*.

59. Essendo *ragionevolmente impediti* i fedeli per la recita dell'*Angelus Domini* o *Regina Coeli*, dall'attendervi o dal genuflettere in quelle ore precise in cui si onde il suono della campana, possono acquistare egualmente le indulgenze annesse a queste pie pratiche, esercitandole o alla mattina, o verso il mezzogiorno, o la sera (*Raccolta delle Indulgenze* 1898, n. 132).

60. Insino ad ora, le preghiere indulgenziate dei sette dolori e sette allegrezze del Patriarca S. Giuseppe, non possono essere sostituite se non nelle *sette Domeniche* a favore di coloro che non sanno leggere e dimorano in quei luoghi ove tali ossequi non si praticano (7 *Pater*, *Ave*, *Gloria*).

61. Nel giorno ottavo o fra l'ottava dell'Ascensione di N. S. devesi recitare la nona lezione di un Semplice che occorra.

62. Fra l'ottava dell'Ascensione si può celebrare un ufficio di rito semidoppio, e nel giorno ottavo qualunque doppio di II classe.

63. Nella feria VI dopo l'ottava dell'Ascensione, celebrandosi un ufficio secondario semidoppio, per esempio, un giorno fra un'ottava locale, il vespro deve essere dell'ottava con commemorazione della Vigilia di Pentecoste, similmente il semidoppio se primario.

64. Nella festa di S. Cecilia, se cade il lunedì, si diranno i salmi di *Prima* come nel Salterio, benchè si sieno recitati a Mattutino, che conserva il tipo antico.

65. La festa del Nome di Gesù, del Preziosissimo sangue, dell'Addolorata, del SS. Rosario, della B. V. delle Grazie, che si celebravano in Domenica ed ora hanno i giorni fissi, non sono feriali, nel senso liturgico, se non consti altrimenti da particolari indizi.

66. Nell'anno bisestile, quando la vigilia di S. Mattia Apostolo viene in quaresima, dicendo la Messa della medesima, la 3ª orazione dev'essere della Madonna.

67. L'Indulgenza *toties-quoties* nell'ultima domenica di giugno può lucrarsi dove il mese del S. Cuore di Gesù si celebra *solennemente*, ossia con predicazione giornaliera, o almeno in forma di esercizi spi-

rituali per otto giorni; nel quale caso, basta, negli altri giorni, qualche cosa di solenne, per esempio lettura, canto, esposizione solenne del Santissimo (in ostensorio) e benedizione (cfr. il supplemento alla *Raccolta* d'Indulgenze, n. 38).

68. Le indulgenze delle *Quarantore* sono: una plenaria nel tempo della loro durata, e tante parziali di dieci anni ed altrettante quarantene quante altre visite si fanno.

69. I Capitoli, per diritto comune sono tenuti al coro *quotidie, salvis fundationis legibus* (C. I. C., can. 413), ed *omnes et singuli, qui chorale beneficium obtinent*, vi sono tenuti, *nisi servitium per turnum a Sede Apostolica aut fundationis legibus fuerit indultum.* In questi casi, che fanno eccezione, se non vi è già una norma stabilita per il servizio nei così detti *Comuni*, dovrà essere sanzionata negli statuti, non essendovi una regola generale; ordinariamente sono i giorni di precetto e le solennità locali.

70. Non dubitiamo che la Commemorazione di tutti i defunti sia universalmente compresa fra i giorni di *comune*. Si potrà dubitare se, dopo la riforma del Breviario, tutti vi siano obbligati anche alle ore minori, che prima non esistevano; potremmo a rigore rispondere *nihil innovandum;* ma, dove l'officiatura si eseguisce tutta di un tratto, susciterebbe certo ammirazione vedere tutti in coro a Matutino e Lodi, poi assentarsi la parte che non è di settimana, e quindi rientrare tutti alla Messa. Quanto al canto, in questo giorno, si osserverà o il diritto comune, ch'è di adottarlo o qualche indulto o fondazione o legittima consuetudine, a norma delle altre officiature.

71. Dove si usa fare le *Quarantore* a divozione di una Congrega in suffragio dei defunti, si può, col consenso dell'Ordinario, prima della benedizione col Venerabile e prima del *Pange, lingua* o *Tantum ergo*, cantare il *Miserere*, ed alle Litanie si può rispondere *Ora pro eis*. L'*Istruzione Clementina*, infatti, non obbliga fuori di Roma (S. R. C., n. 2403); se peraltro le funzioni non si regolano a norma della medesima, non si lucrano le annesse indulgenze (*Raccolta* delle Indulgenze, an. 1898, n. 66). Non può certo tollerarsi, che in mezzo alla chiesa sopra un tavolino si metta un teschio di legno, « per ispirare divozione (?) alle Anime purganti, e per invogliare i fedeli a qualche elemosina (!) ». Sebbene sieno permesse le esposizioni del Santissimo per i defunti deve tuttavia eliminarsi tutto ciò che è lugubre, tanto più che la cosa, nel caso, è tutt'altro che liturgica!

NOTIZIARIO BIBLIOGRAFICO

Ci si permetta anzitutto tornar brevemente su l'opera già annunziata (p. 228) del r.mo can. Toso; non è infatti lieve soddisfazione per noi vedere in essa aggiungersi una testimonianza di fatto, dell'utilità di queste sommarie note, alle espressioni benevole rivolteci per esse da molti lettori. Nè solo per questo motivo estrinseco, ma anche pel pregio intrinseco del lavoro ci associamo volentieri agli elogi già fatti; solo, per accrescerne sempre più il vantaggio, vorremmo che l'A. ponesse maggiore attenzione alle fonti indicate nelle note del card. Gasparri (anche nel Codice « tastigia spectantur, latent fundamenta », direbbe Quintiliano) nonchè alle interpretazioni date dagli organi della S. Sede; p. es. a pag. 14, circa il vessato n. 6 del can. 6, molto avrebbero giovato parecchie delle ultime risoluzioni della S. C. del Concilio anche da noi riportate.

E veniamo alle opere preannunziate come prossime nel precedente « Notiziario »: non abbiamo per ora che parte del II volume delle *Institutiones* del P. Maroto, e un ottimo trattato *de delictis et poenis* del prof. mons. Sole: in compenso altre due copiose trattazioni del diritto matrimoniale sono fornite dal De Smet, e dal Vlaming.

Il fascicolo accennato del prof. F. Maroto (1) si estende tutto sul commento dei can. 215-264, ma con ben diversa proporzione: ai primi tre canoni infatti dedica più della metà del libro (pp. 1-158) tracciandovi sopra un'ampia *introduzione storica* su l'organizzazione personale e territoriale della Chiesa in tutti i suoi particolari gradi. Ciò risponde benissimo al concetto delle *istituzioni* come le si intendono nella scuola romana, e giova osservare che tale esposizione storica è condotta in genere su materiale anche criticamente ben solido, su la buona scorta dell'*Histoire de l'Eglise* di F. Mourret. Qualche utile pagina però avrebbe forse potuta fornirla anche la indagine più recente: troviamo p. es. poco adoperato lo studio fondamentale del Bruders su « la costituzione ecclesiastica dei primi due secoli », e neppure da lungi accennati i fecondi risultati delle recenti scoperte e ricerche sul gruppo dei c. d. canoni e costituzioni apostoliche primitive; viceversa qualche argomentazione più antiquata circa la apostolicità dei vari istituti avrebbe potuto trascurarsi, o confutarsi più brevemente, sebbene riconosciamo d'altra parte ben volentieri la somma

(1) *Institutiones Iuris Canonici ad normam novi Codicis* auctore Philippo Maroto. Tomus II, fasc. 1. Madrid, Editorial del Corazon de Maria (Roma, via delle Carceri, 9), 1919. In-8° di pag. 264, L. 15.

importanza canonica del discutere questo punto. Il lettore però non deve fraintendere la portata dei nostri rilievi: siamo purtroppo su un terreno, la storia del diritto, in cui è enormemente difficile, se non impossibile, soddisfare tutte le esigenze: il libro presente ha fatto *anche più* del necessario per riuscirvi. Ci si permetta ancora d'osservare che l'opinione espressa dall'A. come sua personale, circa la trasformazione delle quasi-parrocchie in parrocchie (p. 139 s.), se non ci inganniamo, contrasta col n. II del decreto della S. C. Concistoriale del 1° agosto 1919 (*M. E.*, XXXI, 256), dal quale, come dalla risoluzione della S. C. del Concilio in Wratislavien., che lo occasionò (ib., p. 73), potrebbero desumersi più sicuri elementi su tutta questa materia. Circa le persone in ispecie il ch. A. tratta del R. P. (pp. 158-184), del Concilio Ecumenico (185-195), dei Cardinali (196-223) e nelle rimanenti 40 pagine della Curia Romana, ove inserisce suggerimenti e informazioni pratiche di immediata utilità. Anche questo volume testimonia bene l'accuratezza coscienziosa dell'autore, la perizia pedagogica dell'esposizione, ed effettua a meraviglia i caratteri della trattazione propria delle istituzioni, a differenza della scuola di testo.

L'opera del can. De Smet sul matrimonio fu concordemente giudicata fin dal suo apparire, nel 1909, una delle migliori per la dottrina e la pratica, di quante ne apparvero nell'ultimo decennio *ante-Codicem*. Le principali doti che la distinguevano erano la contemperanza della parte canonica con la morale dogmatica, la sobria ma sufficientissima erudizione civilistica e storica, e l'ampia conoscenza della bibliografia su l'argomento. Non poteva dunque mancare il ch. A. di darne una rifusione a norma del Codice, e ce l'ha infatti sapientemente fornita nei due volumi presenti (1), dei quali il secondo abbraccia a parte quanto riguarda gli impedimenti e le dispense. Già da questo è chiaro che l'A. non segue l'ordine del Codice, nè lo poteva, dato il suo proposito di congiungere alla trattazione canonica, anche la dogmatica e morale. In un primo libro tratta così degli sponsali (pp. 3-30) e delle pubblicazioni (31-57); nel secondo svolge tutta la dottrina del matrimonio in sè, cioè del contratto-sacramento (58-180), del vincolo coniugale (181-367), del diritto che lo governa (368-411); gli impedimenti (pp. 1-180), le dispense (190-332) formano

(1) *De sponsalibus et matrimonio*, tractatus canonicus et theologicus; auct. Aloysio De Smet. Editio tertia ad normam Codicis. Brugis, Beyaert, 1920. 2 vol. in-8° gr., pp. XL-420 + 393. Frs. 30. Del medesimo egregio autore troviamo commendabilissimi un *Tractatus dogmaticus moralis de sacramentis in genere, de baptismo et confirmatione*, ed. 1915, (pp. XXIV-360, oltre un breve fascicolo di *addenda et mutanda* iuxta Codicem). Ibid. Frs. 6 e la *Praxis Matrimonialis* ad usum parochi et confessarii. Ibid., 1920, in-12°, di pp. 188. Frs. 5.

la materia del terzo, cui s'aggiungono per appendice una utile serie di moduli, e un amplissimo indice analitico. Lungo sarebbe fare particolari rilievi sul libro, che non smentisce certo il giudizio fatto delle precedenti edizioni. Notiamo in genere che l'adattazione dei nuovi canoni alla dottrina che l'A. si era già formata, è completa ed è fatta in maniera organica, senza sensibile disuguaglianza di trapasso. L'opera dunque può considerarsi come del tutto nuova, ed è certo fra le migliori apparse in materia, anzi la più consigliabile, per la scuola e per lo studio (1). — Il primo volume, solo apparso fin qui, delle *Praelectiones* del VLAMING (2), sostanzialmente ha grande analogia con quello del De Smet, ma nella parte formale e metodica ne differisce assai. Anch'egli intende rendere tutta la materia matrimoniale sotto la considerazione del diritto canonico, della dogmatica, morale, pastorale e anche della liturgia; ma lo fa in stretta relazione al Codice, distinguendo: 1° le nozioni generali, c. 1012-16; 2° la promessa matrimoniale, c. 1017; 3° gli antecedenti c. 1019-34; 4° gli impedimenti, c. 1035-1080. La trattazione è concisa e solida, e, come tutto l'apparatus esterno del volume (formato, carta, tipi) rende una particolare impressione di robustezza; il metodo è prettamente didattico, per domande e risposte appoggiate dalle prove: il dettato latino è estremamente semplice (anzi a renderlo ancor più facile ai suoi concittadini, l'A. non esita a inframettere lunghe parentesi in olandese!); temiamo però che ai nostri alunni e lettori abbia a riuscire esotico.

Il trattato del prof. SOLE (3) invece, sarà posto senza dubbio fra i libri che meglio avranno soddisfatto l'aspettativa del pubblico. Esso è stato compilato, si può dire, nella scuola, durante un lungo e fecondo insegnamento, e ne adempie in maniera egregia tutte le esi-

---

(1) Ci preme notare, come a pag. 237, not. 1, del II vol. il De Smet tocchi la questione del can. 1045 § 3, dichiarando positivamente *dubbia* la facoltà del parroco (e assistente) nel caso occulto di impedimento di sua natura occulto. Conclude quindi che « *practice* sequemur viam tutiorem restringendo potestatis ambitum ad impedimenta fori interni ». Noi abbiamo già dichiarato che tale facoltà ci pare invece *certa*, come è innegabile la distinzione fra *casus* e *impedimenta;* anche però fosse *dubbia*, il can. 209 permetterebbe senza altro tradurla *in pratica* con certezza. Quanto a quella del *confessore* invece, anche il De Smet con tutta certezza la restringe « *super solis impedimentis fori interni* », cioè, come spiega in *Prax. matr.*, p. 7, 17, 45 « super occulto crimine, occulta consanguinitate illegitima, et occulto voto privatim emisso ». (*N. d. D.*).

(2) VLAMING Th. M., *Praelectiones Juris Matrimonialis ad normam Codicis*; T. I. Bussum, Brand, 1919. In-8° gr. di pp. 377. Frs. 30.

(3) *De delictis et poenis;* praelectiones in lib. V. Cod. Iur. Can. quas in Pont. Athen. Seminarii Rom. tradebat prof. adv. IAC. SOLE. Romae, Pustet, 1920. In-8°, pp. 452. L. 18.

genze. Anzi, se qualche cosa si vorrà osservare su di esso, prevediamo che sarà appunto questa stretta corrispondenza alle esigenze scolastiche; così, soltanto chi consideri come nelle scuole ove insegna l'autore, una speciale cattedra è destinata alla introduzione razionale e storica al diritto penale, si renderà ragione dell'omissione di opportuni prolegomeni in questo volume che comincia *ex abrupto* con l'enunciato del can. 2195: e non potrà quindi dolersi d'altro che di vedere ancora sottratte alle stampe, dalla troppa modestia del collega, le relative lezioni, alle quali fin dalle prime pagine allude con meritato encomio il prof. Sole. Invece plaudiamo *incondizionatamente* al criterio seguito dal medesimo, « ne plus aequo quaestionibus historicis enucleandis indulgeatur »; se infatti è verissimo in genere che la scuola di *testo* deve attendere quasi esclusivamente alla esposizione che si suol dire *dogmatica* del diritto attuale, per formare gli alunni al retto senso e uso dell'analisi giuridica, lasciando lo sviluppo storico a *separati* e ulteriori studi, ciò è specialmente e segnatamente vero in materia di diritto penale, dove il Codice ha voluto esplicitamente porre il maggior distacco possibile fra la legislazione attuale e i suoi precedenti storici, a segno che le norme d'interpretazione lecite altrove, non lo sono più qui (cfr. can. 6, n. 5; c. 20). E come esposizione dogmatica dei 220 canoni del V libro, destinata alla scuola e alla prassi, non sapremmo concepire attualmente un libro meglio concepito: la trattazione è sobria, si attiene strettamente al testo che analizza in tutti i suoi elementi con divisione facile, logica e ordinatissima; l'argomentazione è sempre chiara, precisa ed evidente, anch'essa sempre poggiata su solide e opportune citazioni di canoni, connessi al punto in questione da brevissimo ma rigoroso ragionamento. Il carattere di originalità nel metodo didattico appare a prima vista, e anche notevole è il contributo personale dell'A., consultore della Commissione Pontificia, alla interpretazione dei canoni. Ma egli si avvale continuamente, nell'argomentazione, dell'autorità dei classici in materia: l'Aquinate, Suarez, Reiffenstuel, Tesauro-Giraldi, Devoti, D'Annibale, a Sexten, Pennacchi, Bucceroni, Lega, Wernz son citati, e non certo *ad pompam*, a ogni pagina, coi quali avremmo voluto trovar congiunto il nome dell'Hollweck di cui è notissimo quanto abbia contribuito a redigere questa parte del Codice. Anche dei recentissimi commentatori, Pighi, Cerato, Cappello, l'A. tiene conto, ma assai sovente per rettificarli, specialmente quest'ultimo: e la rettifica è per lo più incontestabile, come quando nota (p. 299) il gravissimo errore di aver trascurato il can. 2209, § 3, e il 2211 nel risolvere nei singoli casi la questione dell'estensione della pena ai concorrenti nel delitto: posto infatti il *principio* affermato in quei canoni, che essi cioè incorrono la stessa pena qualora il delitto senza la loro opera non sa-

rebbe stato commesso, è evidente che il legislatore non aveva più obbligo di menzionare espressamente a quali specie di *mandantes*, *auxilium praestantes etc.*, si estendeva la pena da lui stabilita, se non quando avesse voluto esimerne qualche classe. Meno stringente ci sembra invece il rimarco a pp. 318 s. circa la madre che procura l'aborto *ex metu* gravissimo, sebbene non tale che la scusi totalmente dal peccato mortale: la dizione del can. 2218, § 2 non è infatti esclusiva, così che possa convertirsi, nella fattispecie, in quella data dall'A.: « ad evitandam censuram... *requiritur* causa quae excuset a gravitate culpae »; in altre parole, dall'esser certissimo che tolta la colpa mortale è tolta la censura, non è perciò subito evidente, a nostro parere, che non possa la censura esulare anche prima che sia tolta la colpa mortale, nel caso. Ci è sembrato d'interesse pratico rilevar questi punti, e anche utile a dimostrare che abbiamo attentamente studiata l'opera e che il giudizio favorevole che ne diamo, parte, se non da competenza, certo da piena cognizione di causa.

Passando alla materia delle *istituzioni*, soltanto adesso abbiamo potuto avere in mano l'opera dello Stutz (1), certamente una delle più originali e interessanti che si siano scritte sul Codice: essa non è ancora, a onta del suo titolo e sottotitolo (« Lo spirito del C. I. C. Introduzione al Codice »), quel manuale che descrivevamo e desideravamo, ma contiene utili accenni e saggi sul metodo onde compilarlo. L'A., si noti bene, è protestante ed è laico, ed è professore di storia del diritto all'università di Berlino, continuatore della scuola del celebre giurista Paolo Hinschius. Ciò spiega a sufficienza il suo modo di considerare il « vaticanismo » del Codice e tutta la particolare maniera di concepire l'evoluzione storica del diritto canonico, come non scusa l'ingiusto giudizio su l'opera del P. Wernz (p. 270 s., not. 7). Egli studia brevemente: I. il Codice in genere (origine, carattere e importanza); II. gli elementi nuovi nel C.; III. gli acattolici nel C.; IV. Chiesa e Stato secondo il C.; V. i postulati del Conc. Vat. nel C.; VI. il C. e la storia del diritto; VII. il C. e le leggi civili; VIII. il Papa e il Vescovo, secondo il C., IX. il Vicario Generale, giusta il C. Quest'ultimo capitolo, non è che un *saggio* di esegesi del testo, secondo i principî e il metodo di studio tracciato dall'A., e non esitiamo a chiamarlo eccellente, se non si esageri. Il metodo dell'A. consiste anzitutto nel raccogliere da *tutte* le parti del C. quanto riguarda il soggetto trattato (p. es. gli acattolici), anche le minime allusioni (così per il diritto *naturale*, ha scrutato anche tutti i punti in cui il C. usa la frase « na-

(1) *Der Geist des Codex Iuris Canonici.* Eine Einführung... von Dr. Ulrich Stutz. Stuttgart, Enke, 1918, pp. 366. Mk. 18.

tura sua », « natura rei »); in questa *massa* di citazioni così raccolte e messe insieme, risaltano immediatamente tutte le eventuali incongruenze e difformità di redazione per lo stesso argomento (cfr. per esempio a p. 221 il rilievo sul promiscuo uso di persona *moralis* e persona *iuridica*, mentre la diversità fra i due concetti è pur segnalata nei can. 691, § 1, 1495, § 2), eliminate le quali e ricercato l'ordine logico che governa la disposizione della materia, riassunti i punti *comuni* e di maggiore insistenza, si giunge, come dice l'autore, « ai nervi e al cuore » del Codice, alla finalità che esso perseguisce più nella pratica, che nella dottrina, e all'ordinamento che esso vuol dare in un dato soggetto. L'A. ha fatto questi *assaggi*, con uno studio paziente e profondo, solo su alcuni punti (sopra accennati), e ne ha tratte delle conclusioni in genere assai giuste e ben fondate, apprezzando come sostanzialmente raggiunto lo scopo che il Codice si prefiggeva, e vagliandone in specie lo spirito cristiano di liberalità, di tolleranza, di conciliazione che lo pervade. Alcuni elementi di giudizio sono sfuggiti anche all'A.; p. es., nel primo cap. non ha tenuto conto degli importanti rilievi fatti nella prefazione del card. Gasparri allo stato della legislazione *ante Codicem;* altri invece, appariranno esagerati, come in qualche punto il confronto coi postulati Vaticani (utilissimo contributo, però) che l'A. stesso è costretto a concludere (p. 155) con una limitazione che ne diminuisce molto la portata; ma in genere dobbiamo confessare di non avere ancora letto, sul Codice, libro più genialmente concepito, ed eseguito con maggiore rigore scientifico del presente; segnatamente meritevoli di considerazione sono le riflessioni che l'A. fa nel cap. VI sul metodo dogmatico e storico nello studio del diritto canonico, sebbene non ci sia possibile sottoscrivere a tutto, specie quanto al rigoroso distacco ch'egli vuole fra diritto attuale e precedente (p. 162 ss.).

Torniamo intanto agli attuali manuali di istituzioni, che quasi ci verrebbe voglia di chiamare « catechesi del diritto canonico »; a chi ne ha il gusto, nulla di meglio potrebbe offrirsi che il *Manuale* del P. PRÜMMER (1), un vero *vade mecum* per ogni sacerdote. L'A. aveva già pubblicato un trattato in due volumi contenente l'uno l'*ius speciale* pei religiosi; l'altro il rimanente diritto canonico, esclusi tutti quei punti in cui si tocca la teologia morale; egli ha voluto conservare interamente quanto aveva già scritto, accrescendovi tutto quello che il Codice contiene e seguendo l'ordine del Codice. Si nota subito

---

(1) *Manuale iuris ecclesiastici*, in usum clericorum, praesertim illorum qui ad Ordines religiosos pertinent, ed. Dom. M. PRÜMMER, O. P. Ed. alt. aucta et secundum Codicem Jur. Can. recognita. Friburgi Br., Herder, 1920. In-8° gr. di p. 700. L. 40.

con sorpresa che la materia del primo libro del Codice, quella che forma l'oggetto proprio delle Istituzioni come noi le intendiamo, è molto trascurata (cfr. p. 42, Q. 34): nel rimanente, invece, cioè da p. 70 in giù, il *Manuale* rispecchia assai bene tutto ciò che è nel Codice, anche le parti attinenti alla teologia morale sebbene queste in maniera di rapidissimo sunto. Certo, di fronte al testo del Codice, aggiunge in genere ben poco: chi invece trovasse difficile studiare il Codice nel suo testo, può ricorrere con tutta fiducia a questo manuale in cui la chiarezza, facilità, semplicità attingono un limite che crediamo non agevolmente superabile: la stessa forma quasi catechetica, per domande e risposte, come aiuta molto la memoria, così facilita la comprensione; e poichè l'A. stesso dichiara (p. VIII) non essere stato altro suo scopo che fare apprendere e ritenere il Codice ai chierici, crediamo fuori di dubbio che a tale scopo non si poteva meglio contribuire di quel ch'egli abbia fatto (1).

Per la parte sacramentale e penale, che nelle sue *Institutiones* non aveva trattato, come attinente alla teologia morale, il P. Ferreres pubblica ora un volume a parte, in lingua spagnuola (2), per soddisfare anche al desiderio di giuristi laici, poichè la legge matrimoniale ecclesiastica in Spagna è pure legge civile, quanto ai sudditi cattolici. Anche di questa come delle precedenti opere del ch. autore, possono lodarsi incondizionatamente la solidità di dottrina, la chiarezza e concisione di esporla, la cura diligente di confrontare il nuovo col vecchio diritto, la scelta e sobria allegazione di fonti e di autori: per i nostri lettori recherà difficoltà l'*esclusivo* riguardo alla disciplina spagnuola e dell'America latina, con cui l'opera è concepita: anche di-

---

(1) Ci duole non poter dire altrettanto della *Sinopsi del Codice del Diritto Canonico* di Mons. G. P. Sinopoli di Giunta. Torino, Marietti, 1920, in-8°, pp. XV-244. L. 14. Abbiamo già avvertito che sunteggiare il Codice è cosa difficilissima ed estremamente pericolosa, poichè in esso sovente anche da un *et* dipende tutto. Fin dalle prime pagine (e confessiamo non aver avuto la pazienza di passare oltre queste) ci accorgiamo che l'A. non ha tenuto conto di questa avvertenza: mentre infatti ha aggiunto cose del tutto estranee (cfr. pp. 1-2 per intero, p. 4 in principio) ha in molti punti stroncato non solo la grammatica (cfr. p. 3, can. 1) e il senso (cfr. p. 4, n. 3, *tempo*), ma anche la sostanza dei canoni. Basta leggere il can. 5 com'egli lo dà: « Quelle (le consuetudini) *praeter legem* e sono centenarie, si rimette al giudizio del Vescovo se convenga tollerarle quando non si possano sradicare. Quelle che non sono immemorabili o centenarie sono abrogate ». È evidentemente falso ed erroneo riferire il can. 5 alle consuetudini *praeter legem*. Ciò dimostra che il diritto can. non è davvero materia da trattarsi *illotis manibus!*

(2) *Derecho sacramental y penal especial* con arreglo al novísimo Código, por el P. J. B. Ferreres, Barcelona, Subirana 1920. In-8° di p. VI-570.

spiacerà che qualche punto di manifesta difficoltà e ovvia dubbiezza nelle prescrizioni del Codice, non sia affatto elucidato o deciso. Ma in complesso il libro (pur materialmente stampato in maniera invidiabile per noi) è un'ottima guida per lo studio e per la pratica.

Riguardo alla prassi matrimoniale abbiamo un eccellente manualetto nell'opuscolo già accennato del De Smet, il quale ha estratto dalla sua opera maggiore tutto quello che poteva direttamente interessare per l'uso, i parroci e i confessori, indicando loro, in maniera concisa e facile, come debbano comportarsi prima del matrimonio, nell'atto in cui si contrae, e dopo il medesimo, aggiungendo a modo d'appendice le formole più usuali per le dispense, le regole per eseguire i rescritti, e alcune norme circa il matrimonio civile. L'opuscolo si appoggia tutto su l'opera maggiore, e ne condivide mirabilmente i pregi, cui associa quello incomparabile della meglio raggiunta praticità. Vediamo anche con grande piacere la terza edizione dell'eccellente libro del prof. Cerato sul Matrimonio (1), riveduta in molti punti ed accresciuta di interessanti appendici, quali il prospetto degli impedimenti, il formulario e specialmente una casistica di sedici fatti-specie nelle quali si riassume e si applica magistralmente la dottrina esposta nel testo; eccellente idea, codesta: è, come chi dicesse, vedere *in opera* i principî insegnati, e misurarne subito la portata. L'A. ci fa l'insigne onore di seguire anche in punti controversi la dottrina del *Monitore*, e di citarla sovente a sostegno della sua; così a pag. 273 e seg. ha riprodotto quasi integralmente quanto leggesi nel numero di febbraio, circa la facoltà del confessore di dispensare nei casi occulti, e ha anzi a pag. 266 detto senz'ambagi che a quella opinione del *Monitore* « adhaerendum est ». Siamo ben lieti di questa fiducia posta in noi anche da sì sperimentato scrittore; ciò ne obbliga però a studiarci di fortificarla, pur contro il dubbio sollevato, ci pare, con leggerezza da altre parti, e prendiamo impegno di farlo fra breve, se la superiore Autorità già investita della cosa, ne lascerà intatta la necessità o la facoltà. Ma a parte questo, che per noi non può essere se non maggior motivo di raccomandare l'opera, anche chi la pensi altrimenti, non può non veder giustificata dalla solidità, precisione e chiarezza di questa trattazione, l'onorevole menzione con cui ce la presenta la sacra Congregazione dei Seminari e Studi come « egregium opusculum præclari Magistri ».

Eccellente dono ha fatto ai parroci e a ogni avente cura d'anime il sac. Rossi col suo lavoro breve e sostanzioso su la sepoltura ec-

---

(1) *Matrimonium* a Codice Iuris Canonici integre desumptum, ed. tertia, auctore Pr. Cerato. Padova, tip. Seminario, 1920, in-8°, pp. 306.

clesiastica (1). Variando un po' l'ordine del Codice, studia successivamente la sepoltura materialiter considerata (luoghi); id. formaliter considerata (diritto dei fedeli; diritto di darla e di funerare); non fa solo l'esegesi dottrinale e pratica dei canoni, ma la correda di sobrie note storiche, e di pregevoli osservazioni comparative con la passata disciplina, e col diritto civile italiano, tutto però in forma piana e semplice, com'era necessario per rendere agevole la precisa comprensione di tale intricata materia. Ha poi tenuto conto delle più recenti decisioni della S. Sede in materia, non esclusa la sentenza di Bergamo che noi stessi non abbiamo potuto commentare prima d'ora (v. sopra, p. 234). In appendice inserisce le disposizioni del nuovo messale circa l'ufficiatura funebre, e segnatamente preziose, tre tavole-prontuari, in cui dispone a colpo d'occhio il modo di comportarsi: *a*) nei casi di sepoltura comune, o parrocchiale; *b*) nei casi di sepoltura elettiva; *c*) nei casi di sepoltura *legale* (non ci piace questo termine; era forse preferibile dire *necessaria*). Insomma la prima impressione che si riceve da questo opuscolo è stata per noi ottima: se un più attento esame ci suggerirà qualche riserva, non mancheremo di farne oggetto di ulteriori osservazioni.

Tra le opere di volgarizzazione accenniamo in modo speciale quella di mons. FERRANDINA, destinata alle religiose (2): come ben dice, presentandola, l'E.mo Card. Silj, in essa « tutto è in piena regola con la lettera e *con lo spirito* dei sacri Canoni »; questi sono riportati in esatta traduzione e commentati uno ad uno in maniera facile e *diffusa*, in guisa di aprirne totalmente l'intelligenza alle lettrici, per lo più del tutto digiune del diritto canonico; non è soltanto il dottore della legge, ma anche il direttore spirituale che compie questo non agevole ufficio, con esatta comprensione della *psicologia* speciale della vita religiosa femminile, appoggiandosi ampiamente ai detti e alla scienza dei santi. Peccato, che alla aurea bontà intrinseca del contenuto, non risponda l'esecuzione materiale del libro!

Anche nel campo delle scienze ausiliari del diritto canonico, dobbiamo segnalare importanti novità. La più interessante è la nuova edizione della classica *Medicina pastoralis* dell'Antonelli (3). Sebbene

---

(1) ROSSI sac. dott. GIUS. *La sepultura ecclesiastica* e *il jus funerum nel diritto canonico attuale*. Bergamo, Arnoldi, 1920, in-12° di pp. 214 e 3 tavole. L. 5 in Roma presso Desclée.

(2) Mr. dott. ALFONSO FERRANDINA, *Le Suore nella nuova legislazione canonica*. Napoli, Buona Stampa, 1920, pp. 534. L. 5 presso l'autore, canonico della Metropolitana.

(3) *Medicina pastoralis* in usum Confessariorum et Curiarum Ecclesiasticarum, auctore sac. prof. IOS. ANTONELLI. Ed. quarta. Romae, Pustet, 1920. Tre vol. in-8°, con 25 tav. e 94 illustrazioni; pp. 248, 648, 212. Lire 60.

tutta l'opera sia completamente adattata alle nuove norme del Codice, pure non molto fu in essa da cambiare, poichè in realtà la dottrina propugnata dall'A (eccetto il punto relativo alla incapacità al matrimonio della *mulier excisa* su cui ci sembra eccessiva la polemica fatta a pp. 338-417) fu totalmente accettata nella pratica di Curia, e la troviamo sovente codificata nei nuovi canoni. Le aggiunte invece sono considerevoli e pregevolissime; segnaliamo la questione della vasectomia, la cui illiceità, anche per parte dell'autorità pubblica, ci sembra da lui invittamente dimostrata (vol. II, pp. 450-471). Così pure troviamo sobriamente trattato, ma con sufficiente e impressionante evidenza, l'argomento purtroppo attuale del neo-maltusianismo di cui non dura fatica l'A. a dimostrare la nefandezza (ib., pp. 167-174). Forse andava ancor più ritrattato il capitolo su lo spiritismo (ib., pp. 1-13) ove l'A. segue una tendenza, a nostro parere, troppo rigida, senza tener conto di studi più recenti del 1902, neppure di quello notissimo del P. L. Roure. Questi accenni, a chi conosce già l'opera, possono bastare a mostrare il pregio della nuova edizione: per gli altri basterà darne un cenno succinto: il primo volume contiene, secondo le più moderne esigenze scientifiche, una ampia summula di anatomia e filologia umana ed è il necessario presupposto della trattazione successiva; il terzo, oltre i copiosi indici, offre il testo delle istruzioni fondamentali da seguirsi nelle cause matrimoniali, e tre saggi di speciale difficoltà delle medesime. Il secondo comprende il vero corpo della trattazione, studiando prima le questioni attinenti al primo, quinto e sesto precetto del decalogo; quindi quanto s'attiene ai sacramenti del battesimo e del matrimonio; viene in seguito la trattazione del digiuno e della astinenza; e infine quanto riguarda l'assistenza fisica e spirituale dei moribondi, ov'è ampiamente discusso l'importante argomento della morte apparente. È dunque un'opera veramente completa sotto tutti i riguardi, e ancora più chiara si mostra questa completezza nella esauriente trattazione di tutti i singoli argomenti; il rigore scientifico e logico della discussione è quasi ovunque raggiunto a evidenza: lo stile poi, pure essendo facile e piano, e anche sobriamente elegante, è soprattutto incisivo e persuasivo. È dunque un vero onore per la scienza teologica italiana potere annoverare come suo un lavoro di tale importanza e solidità (1).

---

(1) Sul medesimo argomento abbiamo veduto annunziato e con molto elogio del P. A. VERMEERSCH, *De Castitate* et de vitiis contrariis, tractatus doctrinalis et moralis. Brugis, Beyaert, 1919, in-8°, pp. 425. Lire 12. Non ci è però ancora pervenuto.

Sotto il titolo di *Liber sacramentorum* il r.mo abate SCHUSTER (1) pubblica le lezioni di liturgia professate con sommo plauso alla Pont. Scuola di Musica Sacra e all'Istituto Orientale, nelle quali non esitiamo ad additare anche ai cultori di discipline canoniche uno dei più importanti sussidi. Nel primo volume infatti si ha una completa trattazione storica dei sacramenti della Chiesa (cfr. p. es., pagina 187, l'interessante rilievo su l'origine della frase *in facie ecclesiae*, detta della celebrazione del matrimonio), egregiamente completata dà quanto nel secondo vol., cap. III, pp. 54-109 si aggiunge su la genesi e sviluppo dell'*Ordo Missae*. L'A. non ha avuto il tempo di corredare quelle che modestamente chiama *Note* con le necessarie indicazioni di fonti e di letteratura; ma anche senza di esse si comprende a meraviglia ch'egli è pienamente al corrente di tutto, chè anzi sovente arreca contributi importanti e originali di ricerche sue proprie, come dappertutto aggiunge quello prezioso di una esposizione lucida, elegante, anzi affascinante, intimamente vivificata da un pieno senso di solida pietà e di infiammato amore per la Chiesa e i suoi sublimi riti. Anche letterariamente abbiamo qui un'opera incomparabile.

Infine accenniamo l'interessante contributo storico del P. BENOIT su la disciplina ecclesiastica dei tempi passati (2), in cui, specialmente illustrando la vita comune, studia sotto questo punto di vista le istituzioni e i ministeri ecclesiastici fino ai nostri giorni. È il suo anzitutto un libro di apostolato « tendente a ristabilire le basi della vita collegiale canonica, secondo il tipo dei secoli migliori della Chiesa, nella pienezza della preghiera liturgica, della penitenza tradizionale, della povertà apostolica », argomento, questo, della massima attualità e immeritamente trascurato da quanti trattano oggi, troppo terra terra, il problema così attuale e così scabroso delle condizioni economiche del clero; ma è ancora un'opera di profonda dottrina, in cui l'A. esplora a fondo i tesori della tradizione, i canoni conciliari, gli scritti dei Padri, le vite dei santi, raccogliendone una incomparabile documentazione per la storia scientifica della disciplina del clero, del governo dei suoi beni, della sua formazione, ecc. Perciò non esitiamo a porla fra i più utili contributi alla storia del diritto canonico.

---

(1) I. SCHUSTER, *Liber Sacramentorum*. Note storiche e liturgiche sul Messale Romano. Vol I e II. Torino e Roma, P. Marietti, 1919, pp. 202, 214, rispettivamente L. 5,50 e L. 6,50.

(2) BENOIT D. PAUL, *La vie des Clercs dans les siècles passées*. Paris, Bonne Presse, 1920, in-8° di pp. 592. L. 7,50.

Leggi, Decreti e Giurisprudenza governativa

Testo unico delle disposizioni concernenti il « R. Exequatur » e il « R. Placet ». — Art. 1. Fino a quando non sia altrimenti provvisto con la legge speciale, di cui negli art. 16 e 18 della legge 13 maggio 1871, n. 214 (serie 2ª) (1), saranno soggetti al regio *exequatur* gli atti della S. Sede, che riguardano la provvista dei benefici maggiori e le destinazioni dei relativi beni; ed al regio *placet* gli atti della S. Sede e degli Ordinari diocesani, che riguardano la provvista delle dignità, dei canonicati, delle parrocchie e di altri benefici minori, e la destinazione dei relativi beni.

Nelle provviste beneficiarie si comprendono le collazioni di benefici anche di patronato regio, e le provvisioni che conferiscono, con l'esercizio di un ufficio ecclesiastico, il diritto di amministrare la dote del beneficio e di goderne in tutto o in parte i frutti, o di percepire su di essi un assegno.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla città di Roma e alle sedi suburbicarie.

Art. 2. Gli investiti di un beneficio non saranno ammessi al possesso del medesimo, prima che il loro titolo sia munito del regio *exequatur* o del regio *placet*.

Essi all'uopo dovranno presentare al procuratore generale, se trattasi di regio *placet*, e al ministro della giustizia e affari di culto, se trattasi di regio *exequatur*, apposita domanda in carta da bollo, allegandovi la provvisione ecclesiastica in originale, ovvero in copia, purchè questa sia rilasciata dagli uffici della stessa autorità ecclesiastica che emanò la provvisione.

Se la provvista risulti regolare, saranno assunte informazioni sulla condotta del richiedente.

Dalla data della concessione del regio *exequatur* o del regio *placet* il nominato al beneficio avrà diritto ai frutti, agli assegni, ed alle temporalità dello stesso.

Dalla data medesima avranno effetto le provvisioni, che concernino destinazioni di beni ecclesiastici.

Art. 3. Le eventuali opposizioni alla concessione del regio *exequatur* e del regio *placet* dovranno essere presentate con ricorso in carta da bollo, corredato dei relativi documenti, all'autorità com-

(1) Cioè la legge sulle prerogative del Sommo Pontefice e della S. Sede, e sulle relazioni della Chiesa collo Stato. Vedi anche art. 18 dello Statuto.

petente a provvedere (1). Questa ne terrà il conto che sarà di ragione, salvo sempre il ricorso alla autorità giudiziaria nei casi di questioni giuridiche.

A tutte le concessioni di regio *exequatur* o di regio *placet* sarà sempre apposta la clausola: « Salvo le leggi dello Stato e le ragioni dei terzi ».

Art. 4. Il regio *exequatur* sarà concesso o negato con decreto reale, su proposta del guardasigilli, ministro della giustizia e degli affari di culto, sentito il Consiglio di Stato, e il Consiglio dei ministri.

Copia del decreto di concessione sarà trasmessa al procuratore generale, e da questo comunicata all'interessato, unitamente alla provvisione ecclesiastica.

Il procuratore generale darà altresì notizia del regio decreto di concessione al prefetto della provincia, all'economo generale dei benefici vacanti ed al sindaco del comune, in cui è posto il beneficio.

Del decreto di diniego il procuratore generale darà notizia per iscritto al solo interessato, restituendogli la provvisione ecclesiastica.

Art. 5. Il regio *placet* sarà concesso o negato con decreto del procuratore generale presso la Corte d'appello del luogo, in cui sono posti i benefizi.

Il procuratore generale dovrà riferirne al Ministero della giustizia e degli affari di culto ed attenderne le superiori determinazioni, quando ne sia richiesto dal Ministero medesimo, o quando sia d'avviso che il civile riconoscimento debba negarsi, oppure quando si tratti di nomina di coadiutori con diritto a successione.

Ove il ministro della giustizia e degli affari di culto sia di avviso doversi negare il regio *placet*, dovrà sentire il parere del Consiglio di Stato, e promuovere le sovrane determinazioni.

Art. 6. La domanda pel regio *placet* alla nomina di economo o vicario spirituale, che vi sia soggetto a norma dell'art. 1, potrà essere presentata al procuratore del Re del luogo dove è posto il beneficio. Il procuratore del Re entro cinque giorni raccoglierà le necessarie informazioni e ne farà rapporto al procuratore generale, al quale trasmetterà la domanda stessa, l'atto di nomina e i relativi documenti.

Il procuratore generale provvederà con la massima sollecitudine.

Art. 7. Il decreto di concessione del regio *placet* sarà scritto in margine o a piedi della provvisione ecclesiastica nella forma seguente: Visto il rescritto della S. Sede, o dell'Ordinario di (se ne indicherà l'oggetto), in virtù di regia delegazione, si concede il regio *placet;* e

(1) È superfluo, ma non inutile, ricordare che anche siffatti ricorsi possono cadere sotto la sanzione ecclesiastica dei can. 2333 e 2334, § 2.